

Numero  
**1132**

cl

0

Bellinzona  
**8 marzo 2023**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor Alain Berset  
Consigliere federale  
Dipartimento federale dell'interno  
3003 Berna

Invio per posta elettronica (Word e PDF):  
[gever@bag.admin.ch](mailto:gever@bag.admin.ch)  
[rrm@bag.admin.ch](mailto:rrm@bag.admin.ch)

### Revisione parziale dell'Ordinanza sui biocidi - Presa di posizione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Egregio signor Consigliere federale,

abbiamo ricevuto la vostra lettera datata 8 dicembre 2022, con l'invito a comunicare le nostre considerazioni in merito alla revisione parziale dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc). Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta per esprimere il nostro parere, formuliamo le seguenti osservazioni.

La modifica dell'OBioc concretizza a livello di Ordinanza i nuovi articoli 10a e 25a della Legge federale sui prodotti chimici (LPChim), adottati dal Parlamento nel 2021. Le modifiche principali riguardano l'introduzione di un nuovo articolo sulla riduzione del rischio legato all'utilizzo dei biocidi e l'obbligo di comunicare i dati, principalmente le quantità immesse annualmente sul mercato, per determinate tipologie di biocidi. Nell'ambito della revisione, vengono anche proposte altre modifiche minori dell'OBioc e delle Ordinanze sui prodotti chimici (OPChim) e sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

A livello generale, segnaliamo come l'impostazione di nuove disposizioni sulla riduzione del rischio legato all'utilizzo di pesticidi, oggetto di modifiche legate a diverse Ordinanze appartenenti ad almeno tre leggi federali differenti – LPChim, LPAmb e LPAC – comporta il rischio di doppioni e incongruenze, con conseguenze difficilmente interpretabili.

La revisione dell'OBioc focalizza la definizione del rischio associato all'impiego di biocidi verso la tutela della qualità delle acque potabili, superficiali e sotterranee. Vista l'impostazione, vengono considerati determinanti per la riduzione dei rischi solo gli usi di

RG n. 1132 del 8 marzo 2023

taluni tipi di prodotto – in particolare i biocidi dei tipi 7, 8, 10, 18 e 21. Segnaliamo a questo proposito che non può essere escluso che dei principi attivi utilizzati in altri tipi di prodotto (ad esempio slimicidi o rodenticidi) non costituiscano un rischio per le acque. Più in generale il progetto di Ordinanza non considera, oltre alla tutela qualitativa delle acque, la riduzione dei rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, come richiesto dall'art. 25a LPChim. Chiediamo quindi, se del caso in occasione di un prossimo aggiornamento dell'OBioc, che la norma sia completata con la necessaria riduzione del rischio richiesta anche per gli altri ambiti citati.

Per le proposte di modifica di articoli specifici, rimandiamo per i dettagli al formulario allegato che indica, come richiesto, il servizio e la persona di contatto per eventuali domande.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Allegato:

- Formulario di risposta

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch)
- Ufficio del Piano direttore (dt-upd@ti.ch)
- Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch)
- Ufficio giuridico (dt-ug@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## Revisione parziale 2023 dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc): modulo per la consultazione

### Revisione parziale dell'Ordinanza sui biocidi

#### **Presa di posizione del Canton Ticino. Servizio di contatto:**

Organizzazione : Repubblica e Cantone Ticino, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo  
Abbreviazione : SPAAS-TI  
Indirizzo : via F. Zorzi 13, 6500 Bellinzona  
Persona di contatto : Nicola Solcà  
Telefono : 091.814.29.70  
E-Mail : dt-spaas@ti.ch  
Data : 15.2.2023

## 1 Revisione parziale dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc)

### Considerazioni generali

La revisione parziale dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) mette in atto a livello di Ordinanza parte degli indirizzi scaturiti dall'iniziativa parlamentare 19.475 "Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi".

Riteniamo le informazioni richieste a carico dei responsabili per l'immissione sul mercato commisurate, con nuovi oneri sopportabili. Auspichiamo che questa situazione possa essere confermata anche nella pratica, con un'impostazione pragmatica e snella del sistema d'informazione centrale dei dati. Come indicato nel rapporto esplicativo, i dati inerenti alle quantità di biocidi immessi sul mercato dovrebbero permettere di prioritizzare i principi attivi nell'ottica del monitoraggio ambientale e di meglio interpretare i risultati delle misurazioni. Chiediamo tuttavia che questo approccio non dimentichi altri canali di fornitura dei biocidi, per esempio l'importazione diretta di privati da oltre confine o gli acquisti online dall'estero.

In relazione alle altre proposte di modifica, salutiamo con particolare favore il nuovo art. 75 cpv. 5bis OPChim, con la possibilità conferita alle autorità esecutive cantonali di accedere, nell'ambito delle loro attività di sorveglianza del mercato, alla composizione completa dei preparati inseriti nel registro pubblico dei prodotti RPC.

## 2 Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (OBioc)

### Considerazioni generali

Il processo di omologazione dei biocidi a livello federale si basa su due processi distinti. In un primo passo, i principi attivi vengono valutati a livello dell'Unione Europea in funzione della sostenibilità d'uso nelle applicazioni previste per tipo di prodotto. Per i tipi di prodotto con un rischio accettabile, si apre la possibilità di procedere richiedendo autorizzazioni nazionali legate a singoli preparati. Presupponendo un utilizzo conforme, con il completamento del programma di revisione dell'UE sui principi attivi, previsto per il 2024, è possibile prevedere che in futuro tutti i biocidi autorizzati non comporteranno rischi inaccettabili per l'uomo e l'ambiente. I biocidi con principi attivi non approvati o con rischi inaccettabili non potranno più essere immessi sul mercato e utilizzati, portando a un'ulteriore e costante riduzione del rischio nei prossimi anni.

I criteri per la revisione delle omologazioni sono rilevanti soprattutto per la protezione delle acque. L'efficacia di questa misura dipende dalla scelta delle sostanze attive o dei prodotti di degradazione per i quali sono specificati i requisiti di qualità delle acque. Pertanto, segnaliamo

l'urgenza di stabilire ulteriori requisiti numerici giustificati dal profilo ecotossicologico come valori limite nell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc).

Articolo	Motivazione / Commento / Osservazioni	Richiesta
Art. 2a	<p>L'indicatore proposto dovrebbe sovrastimare il rischio associato all'uso di biocidi, visto l'impiego simultaneo di diverse sostanze attive che sono anche contenute nei prodotti fitosanitari.</p> <p>È altamente probabile che non tutti i principi attivi rilevanti per la riduzione dei rischi ai sensi dell'art. 25a LPChim siano stati considerati.</p>	<p>Le regolamentazioni sulla riduzione del rischio attraverso l'uso di prodotti fitosanitari e biocidi devono essere considerate vicendevolmente per ottenere indicatori robusti in entrambi gli ambiti.</p> <p>Chiediamo, sulla base di una valutazione dei rischi, il completamento della lista dei tipi di prodotto e degli indicatori di riduzione dei rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente.</p>
Art. 2a	<p>Proponiamo di suddividere la lettera b e il tema ivi trattato in una nuova lettera b e una lettera c.</p>	<p>Art. 2a, cpv. 2, lett. b (nuova formulazione)            «i requisiti numerici giustificati dal profilo ecotossicologico delle acque superficiali in conformità dell'OPAc, Allegato 2, no. 11, cpv. 3, tabella 4;»</p>
Art. 2a	<p>Affinché l'indicatore di cui all'art. 2a cpv. 3 possa essere utilizzato, deve essere disponibile una lista che elenchi i principi attivi dei biocidi previsti all'art. 2a cpv. 1 indicando, per le sostanze non già contemplate dall'Allegato 2 dell'OPAc, le concentrazioni al di sotto delle quali è possibile escludere, al momento dell'approvazione, degli effetti ecotossicologici. Solo sulla base di tale elenco i servizi cantonali competenti potranno ricercare nelle acque i principi attivi in questione e determinare l'indicatore che fornisce informazioni sull'entità della riduzione del rischio.</p>	<p>Art. 2a, cpv. 2, lett. c (nuovo)            «se il principio attivo non figura nell'Allegato 2 dell'OPAc, il valore limite è definito dall'UFAM sulla base della concentrazione specificata al momento dell'approvazione del principio attivo, al di sotto della quale non è atteso alcun effetto.»</p>

Articolo	Motivazione / Commento / Osservazioni	Richiesta
Art. 23 cpv. 2 lett. c	<p>Il testo proposto alla lettera c obbliga l'Autorità di notifica a riesaminare un'autorizzazione se un principio attivo contenuto nel biocida supera ripetutamente e ampiamente il valore limite previsto dalla LPaC, ai sensi dell'art. 9 cpv. 3. Nel frattempo, il principio dell'art. 9, cpv. 3 LPaC è stato incluso e specificato nell'art. 48a OPaC (stato 01.02.2023). Facendo riferimento a questa nuova e più precisa disposizione dell'OPaC, si chiarisce meglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quali valori si applicano come valori limite ecotossicologici,</li> <li>- quando i superamenti devono essere considerati "ripetutamente e ampiamente" e che nel caso di acque utilizzate o destinate all'acqua potabile, devono essere presi in considerazione anche i prodotti di degradazione delle sostanze attive. Inoltre, si evitano doppioni e possibili interpretazioni diverse.</li> </ul>	<p>Art. 23 cpv. 2 lett. c (nuovo)</p> <p>“un biocida risulta superare un valore limite ai sensi dell'art. 48a OPaC”</p>
Art. 61a	<p>Accogliamo con favore l'obbligo di notifica indirizzato ai responsabili per l'immissione sul mercato di biocidi.</p>	<p>Accanto a questa prescrizione, andrebbero sviluppate delle stime che possano completare i dati raccolti con quelli che riguardano altri canali di fornitura dei biocidi (per es. l'importazione diretta di privati o gli acquisti online dall'estero).</p>
Art. 61a	<p>L'obbligo di notifica riguarda i produttori e gli importatori di biocidi, che immettono sul mercato vendendo tali prodotti ad uso professionale o commerciale. Molti importatori, soprattutto quelli di biocidi provenienti da titolari di autorizzazione estera, potrebbero non essere a conoscenza dell'obbligo di notifica.</p> <p>Poiché non viene specificata alcuna responsabilità di controllo dell'obbligo di notifica, è prevedibile che questa venga percepita solo da alcuni dei soggetti interessati. In combinazione con un permesso generale d'importazione, come disciplinato dagli artt. 62 e 77 dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), i richiedenti potrebbero essere identificati dalle dogane, consentendo all'Organo di notifica di verificare il rispetto dell'obbligo di notifica.</p>	<p>Al fine di migliorare il controllo del nuovo obbligo di notifica, suggeriamo di valutare l'introduzione di un permesso generale di importazione per l'ambito dei biocidi (analogamente alle disposizioni vigenti per i prodotti fitosanitari).</p>

Articolo	Motivazione / Commento / Osservazioni	Richiesta
Art. 61a	<p>La dicitura "Chi immette biocidi sul mercato <u>per la prima volta...</u>" è fuorviante.</p> <p>L'obbligo di notifica riguarda i responsabili per l'immissione sul mercato. Se il titolare dell'omologazione ha sede in Svizzera, è opportuno contattarlo direttamente per informarlo sull'obbligo di notifica.</p>	<p>Art. 61a, cpv. 1 (nuova formulazione)</p> <p>«I titolari di un'omologazione nazionale o gli importatori che immettono sul mercato biocidi a titolo professionale o commerciale devono comunicare all'organo di notifica, al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno precedente: ...»</p>

### Osservazioni su altri testi oggetto della revisione:

<b>3 Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)</b>		
<b>Considerazioni generali</b>		
-		
Articolo	Motivazione / Commento / Osservazioni	Richiesta
Art. 75 cpv. 5bis	Accogliamo con favore la proposta di revisione secondo cui le autorità cantonali competenti potranno accedere ai dati inerenti la composizione dei preparati ai fini della verifica dell'UFI.	